



STRUTTURA PROPONENTE:
“AVVOCATURA”

DETERMINAZIONE N. 14/2025

OGGETTO:	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI D'IMPOSTA 2014-2015-2016-2017-2018 EMESSI DALLA SOCIETÀ ANDREANI TRIBUTI SRL PER IL COMUNE DI LAVELLO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DEI TRIBUTI. PROCEDIMENTO STRAGIUDIZIALE SEMPLIFICATO EX ART. 72-BIS D.P.R. 602/1973 IN ALTERNATIVA A PIGNORAMENTO PRESSO TERZI EX ART. 543 S.S. C.P.C.
----------	---

L'anno duemilaventicinque, il giorno 02 (due) del mese di Aprile nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

Ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall'Amministratore Unico dell'Azienda con disposizione n. 1 del 25.03.2025;

PREMESSO

- che in data 16/10/2019 la Società Andreani Tributi S.r.l., in persona del l.r.p.t., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione IMU per il Comune di Lavello, giusta determinazione n. 177 del 22/11/2012, notificava all’A.T.E.R. di Potenza gli avvisi di accertamento IMU per gli anni d’imposta 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, per un importo complessivo di € 325.457,00 per il mancato e/o parziale versamento del tributo dovuto per le unità immobiliari di proprietà dell’ente site nel comune di Lavello;
- che l’A.T.E.R., in persona dell’A.U., l.r.p.t., proponeva ricorso avverso ciascun avviso di accertamento, ex art. 17 bis del D. Lgs n. 546/92, innanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Potenza;
- che i giudici di prime cure decidevano i giudizi con sentenze di rigetto n. 261/2021 per l’anno 2014, n. 262/2021 per il 2015, n. 263/2021 per il 2016, n. 264/2021 per il 2017 e n. 265/2021 per il 2018, tutte fatte oggetto di gravame ex art. 53 del D. Lgs n. 546/92 innanzi alla Corte Giustizia Tributaria di II grado della Basilicata;
- che i giudici di II° grado rigettavano gli appelli non riconoscendo lo *status* di “*alloggi sociali*” agli immobili dell’A.T.E.R. regolarmente assegnati, con conseguente applicazione della sola riduzione d’imposta, pari ad € 200,00 per ciascun alloggio, come disposto dal comma 10 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e non la esenzione di carattere generale di cui al comma 2, lett. b) del medesimo articolo, ritenendo le u.i. oggetto di causa non assimilabili all’abitazione principale per la mancanza di coincidenza tra il proprietario (A.T.E.R.) e l’utilizzatore (assegnatario-conduttore), definendo i rispettivi giudizi con sentenze nn. 149/2023, 145/2023, 146/2023, 147/2023 e 148/2023 del 03/07/2023;
- che, trattandosi di procedure in divenire, l’amministrazione riteneva di non consumare il grado di giudizio di legittimità innanzi alla Corte di Cassazione in attesa di pronuncia rispetto ad ulteriori giudizi, già appellati per la stessa motivazione innanzi al Supremo consesso, non conferendo incarico per la costituzione in giudizio;
- che, contestualmente, attesa l’esecutività *ex lege* delle pronunce di I° e II° grado, l’amministrazione onde evitare l’azione esecutiva in danno, si attivava al fine di definire bonariamente le pendenze;
- che il percorso di bonaria conciliazione avviato dall’Ufficio Legale dell’ente con nota del 19/02/2024 prot. 1451/2024 di richiesta rateizzazione dell’importo dovuto, non aveva seguito poiché, in assenza di espressa previsione conciliativa in favore dell’avvocatura costituita, l’ente sceglieva di avocare a sé la definizione transattiva della controversia, come da interlocuzioni via pec del 09/04/2024 e del 19/06/2024 tra gli avvocati costituiti;
- che, ad esito negativo, delle nuove instaurande trattative con la formazione di giudicato delle sentenze di appello sopra citate, la società concessionaria emetteva titolo esecutivo, ai sensi del R.D. 639/1910 art. 1, comma 792, Legge 160/2019, n. ING/2-2024-2042, notificato in data 12/06/2024 alla Pec istituzionale dell’ente, con intimazione di pagamento entro 60 gg dalla data di notifica, rimasta inevasa;
- che il provvedimento diveniva titolo esecutivo ai sensi del R.D. 639/1910 e art. 1, comma 792, Legge 160/2019;
- che la società concessionaria attivata la riscossione coattiva del debito seguendo le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29/09/1973 n. 602, in quanto compatibili, minacciando il

pignoramento secondo la procedura ordinaria innanzi al giudice dell'esecuzione, con le modalità previste dal codice di procedura civile;

- che la società concessionaria procedeva al pignoramento di tutte le somme dovute dalla Banca Monte Pruno – Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino – Soc. Coop., banca tesoriera dell'ente, all'A.T.E.R. di Potenza, per qualunque titolo e/o rapporto a garanzia e soddisfacimento del proprio credito, oltre interessi a saldo e spese legali occorrente, in forza di contratto di deposito e di apertura di credito;
- che detta fase, di natura semplificata, era preceduta da ordine diretto al terzo pignorato Banca Monte Pruno, in persona del l.r.p.t, per il pagamento al concessionario della riscossione, nel termine di 60 gg dalla notifica dell'atto del minacciato pignoramento ordinario del 17/02/2025, di tutte le somme per le quali il diritto alla percezione “sia maturato anteriormente alla data di tale notifica fino alla concorrenza del credito per cui si procede” per l'importo di € 349.240,54 oltre oneri aggiuntivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 72-bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 602, con l'avvertimento che “in caso di mancata ottemperanza all'ordine di pagamento si procederà, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del C.P.C., in virtù di quanto disposto nel D.P.R. 602/1973 art 72, comma 2 e del generale richiamo contenuto nell'art. 49 D.P.R. 602/1973”;

CONSIDERATO

- che le sentenze emesse dagli organi della giustizia tributaria sono esecutive ai sensi dell'art. 67 bis del D. Lgs n. 546/92;
- che l'A.T.E.R., al fine di scongiurare ulteriori aggravii di spesa propri della riscossione coattiva, intende aderire alla procedura semplificata ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973, in alternativa al pignoramento ex artt. 543 e s.s. c.p.c., come offerto dalla società Concessionaria nell'atto di cui in premessa;

RITENUTO

- che l'A.T.E.R. non può esimersi dal pagamento di quanto dovuto ai fini IMU per le annualità dal 2014 al 2018 in favore del Comune di Lavello, per le unità immobiliari di proprietà ubicate nel menzionato comune;
- che, pertanto, A.T.E.R., con l'accettazione della proposta di procedura semplificata e al fine di definire stragiudizialmente la controversia, aderisce all'ordine impartito direttamente alla banca tesoriera dell'ente di pagare la somma sopra indicata al concessionario della riscossione fino a concorrenza del credito per il quale si procede, senza ulteriori aggravii di spesa;
- di dover emettere mandato di pagamento per la cifra corrispondente alla somma indicata nell'atto di pignoramento a procedura semplificata;

VISTO il titolo esecutivo emesso ai sensi delle citate leggi identificato al n. Prot. PTER/1-2025-2042 del 17/02/2025;

DATO ATTO che occorre procedere alla liquidazione dell'importo, come dovuto, onde evitare l'attivazione della procedura ordinaria di riscossione coattiva del debito tributario, attraverso i modi e i tempi dettati dall'art. 543 e s.s. c.p.c.;

DATO ATTO, altresì, della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Direttore rispetto all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 12/96;

VISTA la Legge Regionale n. 29/96;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 100 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTO l'art. 2 della Legge Regionale di Basilicata 30 dicembre 2024, n. 44 con il quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di determinazione;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

- 1) di approvare la spesa complessiva di € 349.240,54 (eurotrecentoquarantanovemiladuecentoquaranta/54), per le motivazioni di cui in narrativa;
- 2) di prendere atto dell'attività di liquidazione posta in essere dal terzo pignorato Banca Monte Pruno, al fine di ottemperare all'ordine impartito dalla Società Andreani Tributi S.r.l., nella veste di concessionaria del Comune di Lavello, riportando nella causale di versamento il numero della procedura espropriativa speciale ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973, mediante pagamento totalmente soddisfacente a chiusura della avviata procedura semplificata;
- 3) di richiedere al terzo pignorato di liberare tutte le somme residue accantonate, una volta eseguito il pagamento, posto che nell'ambito della procedura espropriativa speciale ex art. 72-bis, non è prevista alcuna dichiarazione del terzo pignorato e non si fa luogo ad assegnazione;
- 4) di lasciare impregiudicata ogni azione mirante al recupero delle somme, come pignorate, attraverso procedura preventiva semplificata, trattandosi di importi rivendicati a titolo di IMU su immobili aventi le caratteristiche di alloggi sociali, rientranti nella definizione di cui al D.M. 22/04/2008, come riconosciuto dal Giudice di legittimità, con provvedimenti emessi dalla Suprema Corte, Sezione Tributaria, in favore della stessa A.T.E.R. di Potenza, *ex multis* Cass. 4120/2025, Cass. 4538/2025, Cass. 5350/2025, Cass. 5352/2025 e Cass. 5356/2025.

La presente determina, costituita da n. 5 facciate, verrà affissa all'Albo *on-line* dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e, successivamente, si provvederà alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

(Ing. Pierluigi ARCIERI)

STRUTTURA PROPONENTE:
"AVVOCATURA"

DETERMINAZIONE N. 14/2025

OGGETTO:	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI D'IMPOSTA 2014-2015-2016-2017-2018 EMESSI DALLA SOCIETÀ ANDREANI TRIBUTI SRL PER IL COMUNE DI LAVELLO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DEI TRIBUTI. PROCEDIMENTO STRAGIUDIZIALE SEMPLIFICATO EX ART. 72-BIS D.P.R. 602/1973 IN ALTERNATIVA A PIGNORAMENTO PRESSO TERZI EX ART. 543 S.S. C.P.C.
----------	---

L'ESTENSORE DELL' ATTO (Avv. Marilena GALGANO) _____

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della proposta della presente determinazione e che, ai sensi dell'art.6-bis della legge n. 241/90, come introdotto dalla legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l'astensione dal procedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Avv. Marilena GALGANO)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese: capitolo n. _____ impegno (prov./def.) n. _____ € _____

capitolo n. _____ impegno (prov./def.) n. _____ € _____

Entrate:

capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____

capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____

UNITÀ DI DIREZIONE
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

IL DIRIGENTE
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

data _____

VISTO DEL DIRETTORE DELL' AZIENDA

IL DIRETTORE
(Ing. Pierluigi ARCIERI)

Data _____